

REGOLAMENTO DEL “COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO”

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per il Controllo Interno costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione di SAFILO GROUP S.p.A. (la “Società”) in data 24 ottobre 2005.

ARTICOLO 2

COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Il Comitato per il Controllo Interno è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da amministratori indipendenti, almeno uno dei quali possiede un’adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria. Il Comitato per il Controllo Interno resta in carica per il periodo determinato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua mancata determinazione, per tutto il periodo in cui i suoi componenti rivestiranno la carica di amministratori della Società.

ARTICOLO 3

PRESIDENZA

Il Comitato per il Controllo Interno elegge fra i suoi membri un Presidente, al quale spetta il compito di coordinare e programmare le attività del Comitato per il Controllo Interno e guida lo svolgimento delle relative riunioni.

ARTICOLO 4

RIUNIONI

Il Comitato per il Controllo Interno è convocato presso la sede sociale (o in altro luogo indicato dal Presidente, purché in Italia) dal Presidente o su propria iniziativa o a seguito di richiesta scritta anche di un solo componente e comunque almeno 2 (due) volte l’anno e sempre prima della riunione del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull’approvazione del progetto di bilancio e sulla relazione semestrale.

La convocazione avverrà mediante raccomandata a mano e/o fax e/o e-mail da inviare a ciascu-

no dei partecipanti con un preavviso di 5 giorni, ovvero di 2 giorni in caso di urgenza.

L'avviso di convocazione potrà anche omettere l'ordine del giorno. Il Comitato per il Controllo Interno, comunque, può validamente deliberare, anche in mancanza di formale convocazione, ove siano presenti tutti i suoi membri.

Le riunioni del Comitato per il Controllo Interno sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal membro più anziano.

Le adunanze del Comitato per il Controllo Interno possono svolgersi per video o tele conferenza. Il Comitato per il Controllo Interno si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione.

Alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o altro membro del Collegio sindacale dal medesimo designato e possono partecipare gli amministratori delegati.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Comitato per il Controllo Interno, senza diritto di voto, uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sindacale, i responsabili della società di revisione di volta in volta nominata e/o qualsivoglia collaboratore e/o dipendente della Società.

ARTICOLO 5

DELIBERAZIONI

Le deliberazioni del Comitato per il Controllo Interno sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 6

VERBALIZZAZIONI

Le riunioni del Comitato per il Controllo Interno devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto dal Presidente, sono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Comitato per il Controllo Interno.

ARTICOLO 7

INFORMATIVA AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Comitato per il Controllo Interno riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione

su tutta l'attività da esso svolta.

ARTICOLO 8

COMPENSI

Ai membri del Comitato per Controllo Interno spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio e il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire agli stessi ulteriori compensi.

ARTICOLO 9

COMPITI DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO

Il Comitato per il Controllo Interno svolge attività istruttorie, a supporto del Consiglio di amministrazione, relative al sistema di controllo interno, all'approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali e più in generale al controllo delle attività aziendali, e a tale scopo gli sono affidate funzioni consultive e propositive. In particolare, in conformità a quanto raccomandato dal nuovo Codice di Autodisciplina delle Società Quotate del marzo 2006 e così come deliberato dal Consiglio di amministrazione del 23 marzo 2007, al Comitato per il Controllo Interno sono affidati i seguenti compiti:

- (a) assistere il Consiglio di Amministrazione nell'espletamento dei compiti di seguito indicati:
 - i. definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla Società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
 - ii. individuazione di un amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
 - iii. valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;
 - iv. descrizione, nella relazione annuale sul governo societario, degli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso;
- (b) valutare, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;

- (c) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato, esprimere pareri su specifici aspetti inerenti l'identificazione dei principali rischi aziendali nonché la progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- (d) esaminare il piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno nonché le relazioni periodiche ricevute dallo stesso;
- (e) riferire al Consiglio di amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- (f) svolgere gli ulteriori compiti attribuitigli dal Consiglio.

Il Comitato per il Controllo Interno dovrà svolgere il proprio compito in modo del tutto autonomo e indipendente sia nei riguardi degli amministratori delegati, per quanto riguarda le tematiche di salvaguardia dell'integrità aziendale, sia della società di revisione, per quanto concerne la valutazione dei risultati da essa esposti nella relazione e nella lettera di suggerimenti.

ARTICOLO 10

MODIFICHE

Il presente Regolamento può essere modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione, il quale potrà di volta in volta delegare a propri componenti i poteri di aggiornare il presente Regolamento, indicandone i limiti di esercizio.